

Rapporti tra proventi esenti, interessi passivi e spese generali

Stefano Marchese

Le regole sulla deducibilità, nell'ambito del reddito d'impresa, degli interessi passivi e delle spese generali in presenza di proventi esenti da imposta. Le distorsioni delle recenti innovazioni legislative

Nell'ambito della determinazione del reddito d'impresa ai fini fiscali, la presenza fra i componenti positivi di ricavi e proventi che non concorrono a formare il reddito rende necessaria, come è noto, che l'effettuazione della corrispondente variazione in diminuzione sia accompagnata da una o più variazioni in aumento aventi ad oggetto quei componenti negativi che, direttamente o per presunzione legale assoluta, sono ad essi correlati e ne costituiscono oneri di produzione. Si tratta di una delle problematiche sicuramente più complesse tra le regole di calcolo del reddito fiscale, spesso produttiva di risultati incerti e non sempre condivisibili, come si avrà modo di mettere in evidenza più oltre.

Il quadro normativo

Preliminarmente appare opportuno richiamare, con la necessaria sintesi, le norme di riferimento della problematica in oggetto.

L'art. 58 t.u.i.r. stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito d'impresa:

- i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall'imposta;
- i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva;
- le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche;
- le plusvalenze, le indennità e gli altri redditi indicati alle lettere da g) a n) dell'art. 16, quando ne è richiesta la tassazione separata.

A sua volta l'art. 63, comma 1, t.u.i.r. fissa la regola secondo cui gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'am-

montare dei ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Detto rapporto è specificato, nelle sue componenti, dal successivo comma 2, mentre il comma 3 prevede particolari disposizioni in caso di conseguimento di interessi e altri proventi esenti derivanti da obbligazioni e dalla partecipazione a fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi.

La disciplina è completata dal disposto dei commi 5 e 5 bis dell'art. 75, con riguardo alla specificazione del principio dell'inerenza e del così detto rapporto di deducibilità delle spese generali.

Viene altresì prevista una specifica disciplina, con riguardo alle spese generali, in caso di conseguimento di interessi esenti e di proventi dei sopra citati fondi chiusi.

Convienne iniziare l'esame critico della problematica in oggetto da quest'ultima disposizione.

L'inerenza delle spese generali

Ai sensi dell'art. 75, comma 5, t.u.i.r., "le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito; se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 63".

Da questa disposizione è possibile trarre due regole:

- la prima, desumibile argomentando *a contrario* dalla sua prima parte, secondo cui è necessario apportare al risultato civilistico del conto economico una variazione in aumento pari a quello dei componenti negativi, imputati al predetto conto, che si riferiscono esclusivamente ad attività o a beni che producono ricavi o proventi non computabili nel reddito d'impresa;
- la seconda, immediatamente espressa dalla sua seconda parte, in base alla quale occorre apportare al risultato civilistico una variazione in aumento di importo pari ad una quota di componenti negativi riferentesi indistintamente ad attività o beni da cui derivano proventi tassabili e ad attività o beni da cui derivano proventi non tassabili; tale quota si determina secondo i criteri previsti dall'art. 63.

In dottrina si è ritenuto che tale disciplina trovi la propria giustificazione nell'intenzione di evitare che un'impresa, già fruitrice di una norma di favore nella tassazione del reddito, possa godere di un'ulteriore agevolazione attraverso la deduzione, dall'ammontare dei ricavi tassabili, delle spese afferenti i proventi non concorrenti alla determinazione del reddito d'impresa² ma, forse più semplicemente, si può dire che essa non è altro che l'applicazione del principio di inerenza, il quale vuole che il reddito d'impresa sia influenzato soltanto dai componenti negativi che siano strumentalmente connessi alla sua produzione, con esclusione, quindi, di quelli sostenuti per la produzione di redditi che sfuggono dall'imposizione ordinaria.

Sono soggetti al principio in esame tutti i componenti negativi di reddito d'impresa con esclusione soltanto degli interessi passivi e degli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale.

L'esclusione di tali costi risponde a motivazioni differenti:

- per gli interessi passivi, come si vedrà meglio nel prosieguo, è già stabilita una disciplina *ad hoc* nell'art. 63;

- per gli oneri di utilità sociale è condivisibile l'idea che essi non possono essere riferiti a specifici cespiti, imponibili o meno, eppoi si potrebbe aggiungere che la limitazione alla loro deducibilità, prevista dall'art. 65, per lo più in funzione di una percentuale del reddito d'impresa dichiarato, attua di fatto un sistema simile al prorata, consentendo la loro deduzione in una misura che è comunque in rapporto al reddito tassabile;
- per gli oneri fiscali e contributivi, invece, si sostiene in genere l'opportunità di prevenire un ulteriore aggravio sulla gestione di costi connessi alla cura di pubblici interessi e quindi già di per sé gravanti sull'iniziativa economica³.

Il rapporto di deducibilità previsto dall'art. 75, comma 5, t.u.i.r. si rende applicabile quando, come si è detto, si constata la simultanea presenza di "attività o beni produttivi di proventi computabili" e di "attività o beni produttivi di proventi non computabili" nella determinazione del reddito.

A nostro sommo avviso, fra i proventi non computabili non devono essere ricompresi soltanto quelli esenti, ma anche quelli assoggettati a regimi fiscali sostitutivi.

Il punto è tutt'altro che pacifico in dottrina⁴, ma a favore di tale interpretazione depongono, oltre che ragioni sistematiche sui rapporti fra fiscalità ordinaria e fiscalità sostitutiva, su cui non è qui il caso di indugiare, la *ratio* della disposizione e la lettera dell'art. 58, coerentemente rubricato "proventi non computabili nella determinazione del reddito".

Rispetto ai proventi esenti, tuttavia, vi è una differenza notevole. Mentre i redditi esenti rendono i costi ad essi relativi - per imputazione diretta o in seguito al rapporto di deducibilità - sempre indeducibili, questo non si verifica per i componenti negativi afferenti i proventi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, per i quali è da ritenere che siano indeducibili solo i costi di diretta imputazione. Infatti, come si avrà modo di vedere meglio a proposito dell'esame della norma sugli interessi passivi, ai fini del rapporto di deducibilità non si tiene conto dei proventi assoggettati a regime fiscale sostitutivo, con il risultato che in presenza di componenti "comuni" a questi ultimi e a proventi tassabili, non vi sarà indeducibilità.

Non appartengono invece alla categoria dei "proventi non computabili"

quelli immobiliari di cui all'art. 57, ossia degli immobili che non costituiscono né beni strumentali né beni merce, atteso che detta norma fissa sia il principio secondo cui i redditi di tali immobili concorrono a formare il reddito d'impresa, sia pure previa determinazione degli stessi secondo i criteri propri dei redditi fondiari, e che in essa è contenuta una specifica disposizione di indeducibilità avente ad oggetto le spese e gli altri componenti negativi relativi agli immobili in argomento.

I componenti negativi di reddito possono essere dunque ricompresi nelle seguenti tre categorie.

La prima categoria è costituita dai componenti negativi inerenti esclusivamente ad attività o a beni da cui derivano proventi computabili nella determinazione del reddito d'impresa, i quali sono - salvo specifiche norme ispirate a principi diversi da quello qui esaminato - sempre deducibili.

La seconda categoria è formata dai componenti negativi inerenti esclusivamente ad attività o a beni da cui derivano proventi non computabili nella determinazione del reddito d'impresa, e che sono sempre indeducibili. Assai controversa, a questo proposito, è la questione della deducibilità di minusvalenze patrimoniali da alienazione afferenti beni che producono redditi esenti. Si discute infatti se, nell'ambito dei "componenti negativi", siano appunto ricomprensibili dette minusvalenze⁵.

La terza categoria, infine, è data dai componenti negativi non suscettibili di imputazione specifica e quindi da ritenersi comuni alle due tipologie di beni e/o attività sopra menzionate, che per semplicità terminologica chiameremo "componenti comuni", i quali sono deducibili nella percentuale ricavabile dal rapporto fra proventi computabili e proventi non computabili, determinato a norma dell'art. 63.

Quanto, infine, alla individuazione di detti "componenti comuni", è da ritenersi che in essi vadano ricomprese in primo luogo le così dette spese generali. Tale espressione è da intendersi, più che in senso contabile - ossia con riferimento all'omologo conto di mastro della contabilità generale -, secondo classificazioni proprie della contabilità analitica: sono infatti incluse in esse quelle spese che attengono all'esistenza della struttura imprenditoriale e, se del caso, al funzionamento degli organi societari, come i compensi agli organi amministrativo e di controllo, i costi per la direzione generale, l'ufficio lega-

le e fiscale, il personale amministrativo, e così via⁶.

Va segnalato che in dottrina tale impostazione è stata criticata, affermandosi che, in presenza di interessi attivi esenti (che è la fattispecie più ricorrente), nell'ambito dei costi comuni andrebbero ricompresi quelli che hanno reso possibile, seppure in minima parte, svolgere l'attività di tesoreria e, quindi, dovrebbero essere comprese ad esempio le spese della direzione generale ma non quelle del consiglio di amministrazione, giacché a quest'organo non competerebbe di assumere decisioni in materia di politica finanziaria⁷.

A prescindere dall'opinabilità di un siffatto modo di argomentare, va detto che la questione è, in buona sostanza, oziosa.

La misurazione di un componente negativo comune deve essere attuata in senso bidimensionale, ossia deve tener conto sia della natura del costo, sia dell'impianto di contabilità analitica dell'impresa e dell'affidabilità probatoria dello stesso.

Per render l'idea, si pensi al conto di contabilità generale delle spese postali. Normalmente è un tipico costo comune, ma se l'impresa distinguesse nella contabilità fra "spese postali della divisione commerciale" e "spese postali della divisione amministrativa", soltanto il secondo sottoconto avrebbe tale caratteristica.

Se poi, nell'ambito della contabilità analitica, fosse indicato l'utilizzo di ciascun francobollo, pochissime spese postali, o forse nessuna, avrebbe carattere di "componente comune", potendosi esattamente individuare quali francobolli sono stati impiegati per l'invio della corrispondenza relativa alle attività i cui proventi non concorrono alla formazione del reddito, onde l'indeducibilità sarebbe limitata al relativo costo, di diretta imputazione.

Spese generali e interessi esenti

Ulteriori complicazioni derivano dal comma 5 bis dell'art. 75 t.u.i.r., laddove è previsto che "qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'art. 63 (interessi e altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a

Adi 3 di *Febbraio* 1646 In *nona* Scud. *91* 11. 9 d. m. *137* 2/2 p. ceto
 A *no* *pagate* per questa prima di Cambio a *Mag. Girolamo Suardi*
 Scud. *quaranta uno* 28/ 11/2 d. m. *137* 2/2 p. ceto
 la valuta Conto m. e ponete a vostro Conto, Dio vi guardi
757: 5: 1/2
Antonio Suardi

Adi 4 di *Novembre* 1650 In *nona* Scud. *91* 2/2 d. m. *137* p. ceto
 A *no* *pagate* per questa prima di Cambio a *Mag. Giovanni Suardi*
 Scud. *quaranta cinque* 2/ 11/2 d. m. *137* p. ceto
 la valuta Conto m. e ponete a vostro Conto, Dio vi guardi
41: 14: 13/2
Antonio Suardi

"Luogo di Monte" (1640), tipico titolo di credito emesso dall'Istituto, fruttante originariamente un interesse annuo del 5% su garanzia delle rendite dei pascoli demaniali della Maremma. Siena, Archivio Monte Paschi, Sala Esposizione

decorrere dalla stessa data, ovvero proventi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto di quote, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d'investimento mobiliare di tipo chiuso) che eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi di cui alla seconda parte del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal predetto articolo 63, non si tiene conto di un ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione".

Tale disposizione fissa, dunque, la seguente regola:

- se vi sono i proventi esenti, sopra indicati, fino a concorrenza di questi non sono deducibili gli interessi passivi;
- se i proventi esenti superano gli interessi passivi, fino a concorrenza di tale differenza non sono deducibili i componenti comuni (ossia le spese afferenti proventi computabili e non);
- la regola della deducibilità parziale opera in via subordinata, ossia per la parte di componenti comuni che dovesse superare la differenza in questione;
- tuttavia, ai fini del rapporto previsto dall'art. 63, non si tiene conto di un ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione.

L'irrazionalità - o forse la fin troppo scaltra razionalità - di tale norme è di

tutta evidenza.

Innanzitutto essa costituisce un ottimo espediente per cancellare di fatto, nell'ambito del reddito d'impresa, l'esenzione di cui gli interessi esenti e gli altri proventi sopra richiamati godono.

In secondo luogo viene estesa ai componenti comuni la regola prevista per gli interessi passivi, in mancanza di una valida giustificazione sul piano logico-economico, prima ancora che giuridico-tributario.

Come infatti è stato condivisibilmente rilevato⁸, se "la disciplina di indeducibilità degli interessi passivi... si legittimava in base alla presunzione, almeno empiricamente corretta, secondo cui se l'impresa non avesse investito capitali in obbligazioni esenti essa non avrebbe avuto la necessità, almeno sino ad un corrispondente ammontare, di ricorrere a finanziamenti presso terzi", una "analoga presunzione non trova fondamento logico con riguardo alle spese generali atteso che non è altrettanto sostenibile che l'impresa che non investe in titoli esenti può evitare di sostenere spese generali sino a concorrenza dei relativi interessi attivi".

Sull'argomento si ritornerà in sede di osservazioni conclusive, dopo aver illustrato la fondamentale disciplina di deducibilità degli interessi passivi, le cui regole, come si è visto, si estendono ai componenti comuni in forza dello specifico rinvio normativo di cui si è dato conto.

Gli interessi passivi

L'art. 63 t.u.i.r. esordisce affermando che "gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi".

L'ampia formula legislativa induce a ritenere che in essa sia da ricomprendere qualunque tipo di interesse passivo, a qualunque titolo erogato⁹. A questo proposito appare opportuno ricordare, in via preliminare, che la relazione ministeriale al t.u.i.r., a proposito della norma in commento, afferma che "nel 1° comma si è ritenuto superfluo indicare specificamente che rientrano nell'accezione di interessi passivi anche le somme corrisposte a norma del decreto n. 602, in quanto appare indubbia la loro natura di interessi passivi, ancorché accessori dell'imposta".

E' da ritenersi, quindi, che rientrino nel campo di applicazione dell'art. 63 anche¹⁰:

- gli interessi passivi dovuti per versamenti omessi, ritardati o insufficienti e su iscrizioni a ruolo ex art. 36 bis del d.p.r. n. 600 del 1973;
- gli interessi per tardiva riscossione dovuti in base ad iscrizioni a ruolo in seguito ad accertamenti d'imposta, ex art. 20 del d.p.r. n. 602 del 1973;

- gli interessi per prolungata rateazione e quelli sul recupero delle somme rimborsate, rispettivamente previsti dagli artt. 21 e 43 dello stesso d.p.r..

Come al solito, ed è parimenti ben noto, tale affermazione è tutt'altro che pacifica. Si sostiene infatti in dottrina, con articolate argomentazioni, che sarebbero deducibili solo gli interessi passivi afferenti tributi deducibili¹¹, alle quali sono state contrapposte non meno convincenti ed acute obiezioni¹².

Venendo alla questione che specificamente interessa queste note, va detto che, a differenza delle spese generali, tutti gli interessi passivi sono considerati "comuni" e quindi sono soggetti al rapporto di deducibilità. E ciò ancorché fosse possibile provare, in relazione a certi casi di specie, che quel dato finanziamento, e quindi gli oneri finanziari che ne sono derivati, è stato contratto per quello specifico investimento e, quindi, è afferente unicamente un bene da cui derivano ricavi tassabili.

Il pro-rata di deducibilità e gli interessi indeducibili

La qualificazione giuridica del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, comunemente noto come "pro-rata", può rinvenirsi in una presunzione legale assoluta, secondo la quale si presume l'inerenza fiscale degli interessi passivi nella misura percentuale che deriva dall'applicazione del rapporto indicato dalla norma, con preclusione per il contribuente, come si è detto, di dimostrare la specifica afferenza di un finanziamento, e degli oneri che ne derivano, a beni o attività i cui proventi concorrono a formare il reddito e per l'Amministrazione finanziaria di dimostrare la specifica afferenza di un finanziamento a beni o attività i cui proventi non concorrono a formare il reddito.

Ciò, ovviamente, purché gli interessi passivi rispettino la regola generale dell'inerenza all'attività d'impresa, essendo sempre possibile per l'Amministrazione finanziaria disconoscere la deducibilità di interessi passivi su finanziamenti contratti per fini extraimprenditoriali.

Per altro verso il principio di inerenza ha carattere assoluto, nel senso che esclude che gli interessi passivi possano essere imputati parte all'attività d'impresa, parte a quella extraimpre-

ditoriale. Di tale principio costituisce applicazione il comma 4 dell'art. 63 dal quale si può desumere la regola - nonostante il difetto di coordinamento che rende la norma letteralmente priva di senso - secondo cui la quota di interessi passivi non dedotti dal reddito d'impresa non può essere poi considerata come onere deducibile dal reddito complessivo né può costituire base di computo di una detrazione d'imposta per oneri.

Il rapporto di deducibilità si sostanzia, quindi, in un'espressione numerica, che può essere così semplificata:

Interessi passivi	100
Ricavi tassabili	300
Ricavi totali	400
Quota di interessi passivi deducibili =	
$= 100 \times \frac{300}{400} = 75$	

Il comma 2 dell'art. 63 ha poi cura di precisare che, ai fini del rapporto, non si tiene conto (né al numeratore, né al denominatore):

- delle sopravvenienze attive accantonate a norma dell'art. 55, in quanto affluiscono al conto economico ma sono controbilanciate da un accantonamento per pari importo;
- degli interessi attivi di mora accantonati a norma dell'art. 71: essi saranno da ricomprendere nel rapporto nell'anno in cui si verifica l'incasso degli stessi;
- dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

E' poi previsto che:

- i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede i relativi costi, e senza tener conto delle rimanenze; la norma ha carattere sostanzialmente antielusivo, essendo volta ad evitare che operando massicciamente sul mercato mobiliare o su quello valutario si possa alterare in modo significativo il rapporto di deducibilità, grazie a volumi elevati di ricavi cui magari corrispondono risultati assolutamente insignificanti o addirittura nulli dal punto di vista dell'incidenza nel conto economico;
- le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che concorre a formare il reddito nell'esercizio; il problema si pone solo per le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) dell'art. 54, per le quali è consentito il differimento dell'imposizione, mentre le

plusvalenze iscritte e quelle derivanti da risarcimenti di danni, di cui alle successive lettere c) e d), entrano sempre nel rapporto per il loro intero ammontare, non essendo possibile differirne la tassazione;

- i dividendi e gli interessi di provenienza estera si computano per l'intero ammontare anche se per convenzione internazionale o disposizione di legge non concorrono in tutto o in parte a formare il reddito: se così non fosse, il pro-rata rischierebbe di vanificare o comunque di distorcere i meccanismi volti ad evitare la doppia imposizione internazionale;
- i proventi immobiliari di cui all'art. 57 si computano nella misura ivi stabilita;
- le rimanenze di cui agli artt. 59 e 60 si computano nei limiti degli incrementi formati nell'esercizio: se incremento non vi fosse, o vi fosse un decremento, esso non influenzerebbe il pro-rata, dato che la *ratio* e la lettera della norma escludono che possa verificarsi un addendo negativo;
- infine i proventi dell'allevamento di animali si computano per l'ammontare stabilito dall'art. 78, salva la facoltà per il contribuente di optare per la determinazione ordinaria del reddito d'impresa ex artt. 52 e ss..

Come si è avuto modo di evidenziare in precedenza, il comma 3 dell'art. 63 fissa il principio dell'indeducibilità assoluta degli interessi passivi fino a concorrenza degli interessi attivi e altri proventi esenti da imposta imputati al conto economico.

Le ragioni della norma, introdotta nell'ordinamento con il d.l. n. 791 del 1984 (noto come decreto Goria), sono note e consistono essenzialmente nel combattere il fenomeno elusivo dell'indebitamento per finanziare l'acquisto di titoli esenti.

Osservazioni conclusive

Le notazioni che precedono hanno cercato di mettere in evidenza come la necessità di assicurare che il generale principio di inerenza possa trovare corretta applicazione in presenza di proventi non computabili nella determinazione del reddito d'impresa abbia imposto la creazione di regole tecniche *ad hoc*.

Queste regole riguardano la deducibilità degli interessi passivi e delle spese

generali, e sono state oggetto, in tempi successivi, di interventi aggiuntivi del legislatore che ha creato una disciplina assai complessa, tanto dal punto di vista interpretativo che da quello operativo.

Non va dimenticato come la normativa trovi il suo completamento nell'art. 102 del t.u.i.r., laddove è previsto che la perdita riportabile ai fini irpeg nel quinquennio successivo è diminuita dei proventi esenti dall'imposta per il loro ammontare che eccede quello degli interessi passivi e dei componenti negativi non dedotti.

In buona sostanza, ora operando sugli interessi passivi, ora sulle spese generali, ora infine sulle regole del riporto delle perdite, il legislatore ha di fatto abrogato molte esenzioni nell'universo del reddito d'impresa.

A qualcuno, forse, potrebbe essere venuta spontanea la domanda: ma non sarebbe stato più semplice abrogare l'esenzione *tout court*, piuttosto che vanificarla attraverso giochi di prestigio di tecnica tributaria? Ad una simile ingenuità, quasi da fanciullo nel mondo del fisco, non si potrebbe rispondere che citando le perplessità di ordine costituzionale di una simile misura.

Il che susciterebbe però l'ulteriore obiezione: se il legislatore stesso elude, perché mai demonizza così tanto l'elusione dei contribuenti? Ovvero, ma se è vero che l'abrogazione di una esenzione su titoli già emessi potrebbe essere incostituzionale, la Corte costituzionale, in materia fiscale, si lascia raggiungere così?

Risparmio ai Lettori il tedio della citazione delle grida di manzoniana memoria e tutto quel che ne consegue...

Risparmio loro pure il lamentoso luogo comune secondo cui la materia fiscale è ormai diventata ingestibile per i professionisti dei contribuenti (commercialisti) e i professionisti dell'Erario (Amministrazione finanziaria).

Ritengo infatti assai più significativo riportare il seguente caso pratico.

Si ipotizzino:

Proventi soggetti ad imposta	200
Proventi esenti	100
Interessi passivi	50
Costi afferenti esclusivamente i proventi esenti	20
Costi comuni	200

Applicando le regole fiscali avremo:

• variazione in diminuzione per proventi esenti	-100
• variazione in aumento per costi afferenti i proventi esenti	+ 20
• interessi passivi indeducibili	+ 50
• spese generali indeducibili (ex art. 75, c. 5 bis)	+ 50

Il risultato è che a fronte di proventi esenti per 100, la variazione in aumento è di 120: questa non è abrogazione dell'esenzione, ma tassazione irrazionale di ricchezza inesistente!

Tutto ciò perché il comma 5 bis dell'art. 75 t.u.i.r. dispone l'indeducibilità dei componenti negativi comuni (cioè

quelli "di cui alla seconda parte del precedente comma") fino a concorrenza della differenza fra proventi esenti e interessi passivi indeducibili, dimenticandosi dei componenti negativi di specifica imputazione ai proventi esenti (cioè quelli "di cui alla prima parte del precedente comma") che sono pure indeducibili.

La norma, come è stato infatti rilevato, per essere ragionevole, dovrebbe suonare così: "Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'art. 63 che eccedono l'ammontare degli interessi passivi e delle spese ed altri componenti negativi che si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che non concorrono a formare il reddito, fino a concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi di cui alla seconda parte del precedente comma..."

Si accettano scommesse sugli esiti di una possibile (e obiettivamente fondata) questione di legittimità costituzionale!

Per parte mia sono convinto che la "discrezionalità del legislatore", la "ragion fiscale" e la "necessità di contrastare i gravi comportamenti elusivi dei contribuenti" avranno la meglio sul principio di eguaglianza, ragionevolezza e capacità contributiva, alla stessa maniera in cui i dadi l'avevano sui fascicoli processuali nei giudizi di quel tal Brighialoca, come istruttivamente racconta il Rabelais nel suo capolavoro¹³.

note

1 Cfr. Zizzo, *Regole generali sulla determinazione del reddito d'impresa*, in *Imposta sul reddito delle persone fisiche*, a cura di Tesaro, II, Torino, 1994, 563 e ss.

2 Cfr. Tinelli, *Il reddito d'impresa nel diritto tributario*, Milano, 1991, 262.

3 Così Tinelli, *op. cit.*, 270; Caraccioli, Galeotti Fiori, Tanini, *Il reddito d'impresa nei tributi diretti*, Padova, 1990, 48.

4 Nel senso sopra indicato cfr. Tinelli, *op. cit.*, 272 e ss.; Caraccioli, Galeotti Fiori, Tanini, *op. cit.*, 47; Zizzo, *op. loc. cit.*; contra: Caratozzolo, Carpinelli, Napolitano, Oneto, Perrone, Pettinato, *Commentario al testo unico delle imposte sui redditi*, I, Roma, 1988, 983; mentre menzionano soltanto quelle esenti, ad esempio, Sammartino, *La deducibilità delle spese e la nozione di costo dei beni*, in AA.VV., *Il reddito*

d'impresa nel nuovo testo unico, a cura di Uckmar, Magnani, Marongiu, Padova, 1988, 597; Leo, Monacchi, Schiavo, Roxas, *Le imposte sui redditi nel testo unico*, Milano, 1993, 1065; De Mita, *Appunti di diritto tributario*, II, 1, Milano, 1992, 87.

5 Per la loro ricomprendibilità si vedano ad esempio Sammartino, *op. cit.*, 609; Potito, *Il sistema delle imposte dirette*, Milano, 1990; contra: Leo, Monacchi, Schiavo, Roxas, *op. cit.*, 1069; Assonime, circ. 2 aprile 1993, n. 53.

6 In argomento si vedano Min. Fin., ris. 30 dicembre 1977, n. 9/1754, in *Boll. trib.*, 1978, 681; Id., 26 ottobre 1980, n. 9/1003, *ivi*, 1980, 1725, nonché Assonime, *circ. ult. cit.*

7 Così Pensotti Bruni, *Deducibilità delle spese generali in presenza di ricavi esenti*, in *Corr. trib.*, 1992, 2997.

8 Cfr. Assonime, *circ. ult. cit.*

9 La bibliografia sull'argomento è vastissima. Saranno quindi ricordati soltanto specifici contributi in relazione ad aspetti particolari del problema trattato.

10 Cfr. Del Federico, *Interessi passivi, in Imposta sul reddito delle persone fisiche*, a cura di Tesaro, II, Torino, 1994, 701 e ss.

11 Cfr. ad esempio Sammartino, *op. loc. cit.*, 602; Tesaro, *Esegesi delle regole sul calcolo del reddito d'impresa*, in AA.VV., *Commentario al testo unico delle imposte sui redditi ed altri scritti*. Studi in memoria di A.E. Granelli, Milano - Roma, 1990, 231.

12 Cfr. ancora De Federico, *op. ult. cit.*, *loc. cit.*

13 Cfr. Rabelais, *Gargantua e Pantagruel*, Lione, 1542, trad. it. di Bonfantini, seconda ed., Milano, 1993, 451 e ss.